



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO



ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' E REGOLAMENTO
INTEGRAZIONE all'art. 6 del Regolamento

PREMESSA

Il Fondo di Solidarietà istituito dall'ISTITUTO rappresenta un'opportunità di intervento finanziario che la Scuola intende offrire a quei suoi studenti le cui famiglie versano in situazioni di disagio economico o perché momentaneamente non ancora a carico dei Servizi Sociali o perché obbligati ad affrontare spese "scolastiche" non totalmente coperte da quei Servizi.

L'ammontare del Fondo è variabile e legato alla disponibilità dei Fondi del bilancio scolastico, ad eventuali versamenti del tutto volontari da chiunque effettuati sul Conto Corrente dell'Istituto per tale finalità qualora ve ne fossero.

Tutti coloro che beneficeranno del Fondo di Solidarietà potranno reintegrarlo volontariamente non appena le situazioni di difficoltà venissero, come ci si augura, superate.

Regolamento

Art. 1 FINALITA'. Al fine di agevolare gli studenti del nostro Istituto nella partecipazione ad attività diverse (Viaggi e visite di istruzione, esami di lingue e certificazioni, libri di testo, divise, etc.) previste dall'Offerta formativa dell'Istituto è costituito uno specifico Fondo di solidarietà da utilizzare a favore di coloro che hanno condizioni personali o familiari di particolare disagio o comunque di difficoltà.

Art. 2 CONSISTENZA DEL FONDO DI SOLIDARIETA'. Il Fondo è alimentato da Fondi del bilancio scolastico e/o come meglio specificato in premessa. Gli importi non utilizzati potranno alimentare lo stesso Fondo anche negli anni successivi incrementandolo. Il Consiglio di Istituto può determinare il limite massimo concedibile per ciascun anno.

Art. 3 AVENTI DIRITTO. Possono fruire del fondo solo gli studenti iscritti al nostro Istituto e regolarmente frequentanti. La richiesta di utilizzo del Fondo deve essere presentata al Dirigente Scolastico da:

A- Genitore dei suddetti studenti

B- Docente referente di classe relativamente a studenti della propria classe con problematiche economiche- sociali segnalati in sede di consiglio di classe o coordinamento.

Art. 4. IMPORTO CONCEDIBILE. L'importo massimo concedibile è pari, alla cifra richiesta dalla scuola a ciascun studente, fino a capienza del fondo; nel caso di insufficienza dei fondi disponibili si valuterà l'erogazione della metà della quota cedibile: l'importo massimo concedibile sarà pari, al massimo, alla metà della cifra richiesta dalla scuola a ciascun studente.

Art 5. MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO Per poter accedere al Fondo di Solidarietà i genitori e i docenti, dovranno presentare richiesta al Dirigente Scolastico formulata secondo il Modulo "Richiesta Esonero Pagamento" allegato al presente regolamento.

Ai fini della concessione del contributo sarà preso in esame il reddito familiare (rif. art 6).

In caso di insufficienza del Fondo, in relazione alle richieste presentate, il contributo sarà ripartito in

Dirigente: Daniela De Razio
DSGA Anna Fucini

.Mail: coic84300d@istruzione.it pec: coic84300d@pec.istruzione.it

Tel. 031507349 – 031591280

Sito web: www.iccomorebbio.gov.it

codice meccanografico: coic84300d – codice fiscale: 80012520138 – codice univoco: UF5SH7



I.C. COMO REBBIO
C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

UF5SH7 - ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO

Prot. 0004295/U del 16/07/2019 14:00:51

parti uguali tra i richiedenti che si trovano in situazioni paritarie.

Art. 6. DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Integrazione:

fermo restando il vincolo dell'ISEE inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) le famiglie che chiedono l'accesso al fondo di solidarietà devono avere precedentemente richiesto l'erogazione dei sussidi previsti dalla "DOTE SCUOLA" (Settore Politiche Educative del Comune di Como)

La determinazione dello stato di bisogno è effettuata con il seguente metodo:

- a) Il richiedente è tenuto a presentare alla scuola la Dichiarazione sostitutiva unica relativa alla determinazione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (MODELLO ISEE) compilato da un CAF e debitamente sottoscritto.

- b) Si considera in stato di bisogno il nucleo familiare il cui **reddito ISEE risulti inferiore a 5.000,00 Euro.**

Art. 7. GRADUATORIA.

La graduatoria è predisposta dal dirigente scolastico e dal personale da lui eventualmente nominato. Fra più richiedenti è data sempre precedenza a coloro che si trovano nella situazione reddituale più sfavorevole. In caso di insufficienza di fondi rispetto alle richieste, lo staff dirigenziale informerà i richiedenti e verrà tempestivamente convocato il Consiglio d'Istituto per stabilire ulteriori criteri di priorità tra situazioni finanziabili paritarie.

Art. 8. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO. Il contributo è concesso dal Dirigente Scolastico, previa analisi istruttoria delle domande pervenute entro i termini e con decisione messa a verbale. Il contributo non viene mai erogato sotto forma di danaro contante ma sempre soltanto sotto forma di abbattimento del costo a carico dello studente beneficiario. Con riferimento alle uscite didattiche, nel rammentare che le stesse sono proposte all'interno di ciascuna classe tenendo conto anche del costo delle stesse, il finanziamento a carico del fondo potrà riguardare solo l'uscita ritenuta prioritaria da parte di ciascun consiglio di classe.

Art. 9. DEROGA. Al Dirigente scolastico è consentito derogare alle limitazioni sopra indicate relative all'importo da corrispondere nei casi in cui ritenga di farlo per la delicatezza della situazione e per la eccezionalità delle condizioni ricorrenti

L'integrazione all'articolo 6 del Regolamento è stata deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 giugno 2019 delibera n. 82

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela DE FAZIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi del D.Lgs n. 39/93, art. 3, comma 2